

STATUTO

Il presente statuto sostituisce integralmente il precedente Statuto dell'Associazione Corale Polifonica di Grottaferrata, di cui all'atto costitutivo del 17.11.1987 Rep.20.302 Racc. n. 5151 Dott. Maurizio TUFANI notaio in Frascati, e ss.mm.ii.



Art. 1 - Costituzione

1. E' costituita l'associazione di promozione sociale denominata **"CORALE POLIFONICA DI GROTTAFERRATA - APS"**, qui di seguito detta "Associazione".

2. L'Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione è iscritta dal 14 dicembre 2017 all'Albo Regionale dei Gruppi Corali amatoriali (L. Reg. 29.12.2014 n. 15). La Corale Polifonica di Grottaferrata, è altresì riconosciuta come "Gruppo di Musica Popolare ed Amatoriale di Interesse Comunale in occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia" con delibera del Consiglio Comunale di Grottaferrata n. 12 del 17/3/2011.

L'Associazione ha un proprio logo che viene approvato dall'Assemblea, anche in diverse versioni. L'Associazione, in virtù dell'iscrizione nell'apposito Registro, adotta la qualifica di APS e utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività. In attesa dell'approvazione di un nuovo Regolamento, l'Associazione applica le disposizioni dell'attuale Regolamento (modificato da ultimo il 7.5.2018), in quanto applicabili secondo il presente Statuto.

Art. 2 - Sede

1. L'Associazione ha sede nel Comune di Grottaferrata (RM).

2. Con delibera del Comitato Esecutivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune.

3. Con delibera del Comitato Esecutivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

Art. 3 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 4 - Oggetto e finalità

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona. L'Associazione è apartitica, ha carattere volontario ed amatoriale e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali.

2. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge, in favore di associati, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Le finalità dell'Associazione Corale sono per un impegno culturale polivalente, basato sulla semplice, naturale, libera partecipazione associativa alla vita di gruppo per l'impegno del tempo libero, che ha la premessa nel piacere estetico del canto. Attraverso la promozione della cultura musicale con particolare riguardo all'organizzazione di corsi di educazione musicale l'attività è finalizzata allo studio di brani musicali, all'esecuzione degli stessi in concerti, manifestazioni, ed a organizzare e partecipare ad ogni tipo di attività volta alla promozione della cultura musicale.

L'Associazione in particolare persegue tali attività di interesse generale mediante:

- l'organizzazione di attività che favoriscano l'emergere di attitudini artistiche e contribuiscano alla formazione e al perfezionamento delle capacità musicali dei giovani con la promozione della cultura musicale con particolare riguardo all'organizzazione di corsi di educazione musicale;
- l'utilizzazione del linguaggio musicale come occasione per diffondere e promuovere messaggi di pace e solidarietà e per far conoscere culture musicali diverse e favorire lo scambio interculturale;
- la realizzazione di ogni tipo di attività in linea con gli scopi statuari.

3. L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.

4. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi, di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

5. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti ed associazioni aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Art. 5 - Associati

1. All'Associazione possono aderire tutte persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

2. Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Comitato Esecutivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dall'Assemblea. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Comitato Esecutivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Comitato Esecutivo, nel libro degli associati.

3. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Comitato Esecutivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

4. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

Art. 6 - Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.

3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

4. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Comitato Esecutivo e approvato dall'Assemblea.

5. I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.

6. Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Comitato Esecutivo.

7. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 7 - Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

- decesso;
- dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Comitato Esecutivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso;
- decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Comitato Esecutivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa;
- esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Comitato Esecutivo delibera il provvedimento di

esclusione previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione; La cessazione della qualità di socio comporta anche la perdita di qualsiasi titolo di proprietà e di rivalsa sui beni dell'Associazione.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - a) l'Assemblea degli Associati;
 - b) il Comitato Esecutivo;
 - c) il Presidente;
 - d) L'Organo di controllo (eventuale).
2. Tutte le cariche associative sono elettive e hanno durata triennale.

Art. 9 - Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione.
 2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
 3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.
 4. In particolare l'Assemblea ha il compito di:
 - a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
 - b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
 - c) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
 - d) eleggere il Presidente e i componenti del Comitato Esecutivo, determinandone il numero, e l'eventuale Organo di controllo;
 - e) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f) deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;
 - g) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
 - h) approva su richiesta del Comitato Esecutivo sulla variazione della quota associativa;
 - i) deliberare sull'affidamento dell'incarico di Direttore Artistico, su proposta del Presidente;
 - j) deliberare su ogni altro argomento che il Comitato Esecutivo vorrà ad essa sottoporre.
- L'Assemblea ha inoltre il compito di:
- k) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
 - l) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.

5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 10 - Convocazione dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Comitato Esecutivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Art. 11 - Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.

2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate con la maggioranza dei voti espressi. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. Quando si tratta di elezioni relative alle cariche sociali e quando i provvedimenti da adottare riguardano le singole persone si procederà con votazione a scrutinio segreto se ciò verrà richiesto da un solo membro dell'Assemblea.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 12 - Nomina e composizione del Comitato Esecutivo

1. Il Comitato Esecutivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

2. Il Comitato Esecutivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, scelti fra gli associati

3. I membri del Comitato Esecutivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più membri, il Comitato Esecutivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella

graduatoria della votazione. Qualora non ci siano nominativi di altri Soci in graduatoria il Presidente mette all'ordine del giorno della prima Assemblea utile l'elezione dei sostituti dei membri del Comitato Esecutivo cessati.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

4. Il Comitato Esecutivo elegge nel proprio interno il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

Art. 13 - Convocazione e validità del Comitato Esecutivo

1. Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.

2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione ovvero con ogni mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare. In casi di urgenza le riunioni possono essere tenute in audio/video conferenza.

3. Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

4. Le riunioni del Comitato Esecutivo sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Comitato Esecutivo sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 14 - Attribuzioni del Comitato Esecutivo

1. Al Comitato Esecutivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione;

2. Al Comitato Esecutivo spetta inoltre:

- a) eleggere il Vice Presidente;
- b) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
- c) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranza ordinaria;

- f) indire adunanze, convegni, ecc.;
- g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
- h) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
- i) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
- j) deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati secondo quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 117/2017;
- k) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3.

Art. 15 - Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo.
2. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Comitato Esecutivo.
4. Il Presidente, in particolare:
 - a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo;
 - b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti. Per le operazioni bancarie e finanziarie il Comitato Esecutivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Comitato Esecutivo.
5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
6. In caso di urgenza il Presidente può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Comitato Esecutivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.
7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 16 - Segretario e Tesoriere

1. Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
2. Al Segretario compete:
 - a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo.
 - b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e Comitato Esecutivo
 - c) la redazione dei libri verbali nonché del libro soci e del registro degli associati che prestano attività di volontariato.
3. Al Tesoriere spetta il compito di:
 - a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
 - b) predisporre il bilancio dell'Associazione.

Art. 17 - Organo di Controllo

1. L'Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

Il componente dell'Organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all'Associazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

2. L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

3. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti.

Art. 18 - Direttore Artistico

1. L'incarico di Direttore Artistico viene affidato dall'Assemblea, su proposta del Presidente. Il suo rapporto di collaborazione con l'Associazione è regolato da apposito contratto..

2. Il Direttore Artistico non può essere socio e dura in carica per la durata del contratto. L'attività dovrà essere svolta presso la sede delle prove della Corale ed in tutte quelle manifestazioni che la Corale intende programmare in Italia ed all'estero.

3. Il Direttore Artistico è responsabile della programmazione artistica generale dell'Associazione.

4. Al Direttore Artistico spettano anche tutte le funzioni riguardanti l'aspetto tecnico-artistico ed in particolare propone, consiglia, allestisce corsi di preparazione singoli e collettivi per la crescita tecnica del gruppo corale. Sono inoltre sua specifica prerogativa i giudizi di merito dei singoli e del gruppo corale.

5. Il Direttore Artistico può essere invitato alle riunioni del Comitato Esecutivo e all'Assemblea, ma senza facoltà di voto.

Art. 19 - Libri sociali

1. L'Associazione deve tenere, a cura del Comitato Esecutivo, i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo;
- inventario dei beni.

2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 20 - Risorse economiche

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti dal D.Lgs. n. 117/2017, da:

- quote associative e contributi degli associati;
- erogazioni liberali di associati e terzi;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
- contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
- rendite patrimoniali;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
- entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017;
- rimborsi fiscali.

2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Del patrimonio dell'Associazione possono far parte anche beni, registrati nell'apposito inventario.

Art. 21 - Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Comitato Esecutivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.

3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 22 - Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11 comma 4 del presente Statuto.

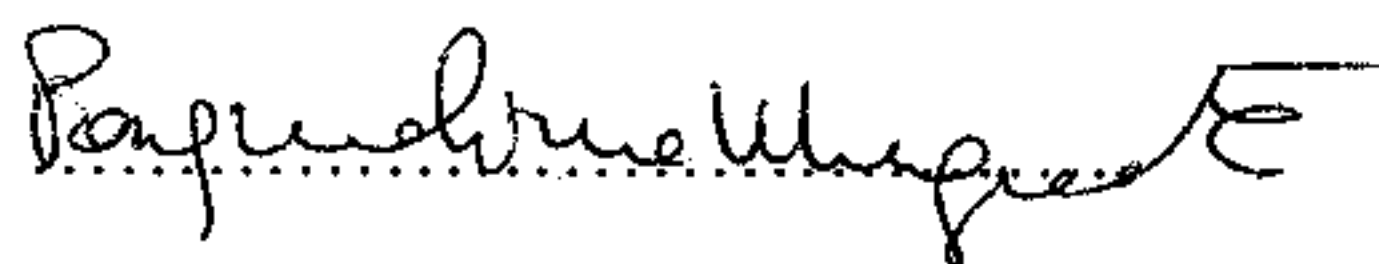
2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.

3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

Art. 23 - Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile.

Il Presidente
Pasqualina Magnante



UFFICIO
FEDERALE
DELLA
PROTEZIONE
CIVILE
TOSCANO
FIRENZE

N. 2499

Sei 3

01/12/20

REGISTRATO
CON EURO

ESENTE

IL FUNZIONARIO